

Verbania, 18/11/2021

Prot. n. 20736

## PROPOSTA DI PRESCRIZIONI GENERALI, MATRICE SPECIFICHE E RELATIVE AL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

in applicazione dei disposti della

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per i processi:**

### Attività: 5.3 b)

*“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività: (...)*

*4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.”*

### Sommario

<b>PREMESSA</b> .....	2
<b>1. PRESCRIZIONI GENERALI</b> .....	2
1.1 Certificazioni e aspetti gestionali: BAT 1.....	2
1.2 Adeguamenti impianti.....	3
1.3 Cartellonistica in entrata.....	4
1.4 Recinzione perimetrale.....	4
1.5 Viabilità.....	4
1.6 Aree, serbatoi, macchinari.....	4
1.7 Depositi – Messa in riserva e/o stoccaggio.....	5
1.8 Deflagrazioni.....	5
1.9 Eventi incidentali.....	6
1.9 Dismissione attività.....	7
<b>2. PRESCRIZIONI RIFIUTI</b> .....	7
2.1 Rifiuti gestiti.....	7
2.2 Rifiuti prodotti.....	10
<b>3. PRESCRIZIONI MATRICE ACQUA E SUOLO</b> .....	11
<b>4. PRESCRIZIONI MATRICE ARIA 1, 4, 8, 9, 12, 13, 14</b> .....	11
<b>5. PRESCRIZIONI RUMORE E VIBRAZIONI</b> .....	12
<b>6. PIANO DI MIGLIORAMENTO</b> .....	2
<b>7. PRESCRIZIONI PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)</b> .....	13
7.1 Prescrizioni generiche.....	13
7.2 Prescrizioni rifiuti, emissioni in acqua, suolo e aria: BAT 6, 10, 39.....	14
7.3 Consumi.....	19
7.4 Prescrizioni gestione apparecchiature, manutenzioni e registrazioni (Capitolo 6 del PMC)...	19

**Settore 5**

Ambiente e Georisorse



## PREMESSA

Le prescrizioni di seguito riportate sono quelle riferite all'applicazione delle **BAT conclusions 2018/1147**, integrate dai disposti della **CIRCOLARE MATTM del 21/01/2019** sulla prevenzione degli incendi negli impianti di trattamento rifiuti nei termini di competenza dell'Ente di Controllo per la tutela ambientale.

La **BAT 1** risulta essere l'asse portante di tutto il documento in quanto tutte le prescrizioni sono da correlare a specifiche prescrizioni gestionali che trovano espressione in relazione a quanto previsto nei successivi paragrafi.

### 1. Piano di miglioramento

1. **Entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione AIA** il Gestore dovrà dare luogo all'avvio dell'impianto per il recupero delle plastiche; la messa a regime dovrà essere comunicata alla all'Autorità Competente, alla Provincia e all'Ente di Controllo.
2. **Entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione AIA** il Gestore dovrà presentare un piano di fattibilità per migliorare la qualità del rifiuto 19.10.04 definito "car fluff" ai fini dell'invio al recupero in impianti che producono CSS.

## 2. PRESCRIZIONI GENERALI

### 2.1 Certificazioni e aspetti gestionali: BAT 1

1. I sistemi di gestione della sicurezza ed ambientali dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento anche per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi.
2. La certificazione ambientale in possesso dell'azienda dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'AIA.
3. Dovrà essere adottato un sistema di benchmarking, al fine di analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati ed i risultati raggiunti. Dovranno essere pertanto previste un'osservazione costante ed un'elaborazione statistica dei risultati di processo ed analitici al fine di definirne il loro andamento ed evidenziarne scostamenti rispetto alla media. Tale analisi dovrà essere riportata in forma sintetica sulla relazione annuale trasmessa ai sensi dell'art. 29-sexies comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportando anche gli eventuali investimenti se ritenuti necessari. Dovrà inoltre essere riportata un'analisi comparativa settoriale in relazione ai dati degli indicatori di performance.
4. Qualsiasi cambiamento di denominazione, ragione sociale, sede legale, cessione dell'azienda o dell'intestatario dell'AIA, dovrà essere comunicata al SUAP competente (ai sensi del D.P.R. 160/10) così come le modificazioni impiantistiche e di processo dovranno essere preventivamente comunicate prima della realizzazione e, se necessario valutate, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
5. Deve essere comunicata la variazione del nominativo del direttore tecnico, responsabile dell'impianto, documentandone contestualmente la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge.
6. Durante lo svolgimento dell'attività, l'autorizzazione deve sempre essere custodita presso l'impianto e a disposizione degli organismi preposti al controllo.
7. È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta in sede di richiesta di autorizzazione/riesame AIA, purché non in contrasto con quanto prescritto nell'autorizzazione La Ditta deve comunicare al SUAP

- competente in merito ad ogni eventuale modifica relativa alla propria attività, nonché inerente l'area sulla quale insiste l'attività autorizzata, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessarie.
8. L'autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato perda il titolo d'uso legittimo dell'area interessata all'attività autorizzata.
  9. Nelle procedure predisposte ai fini della tutela ambientale, deve essere individuato almeno il campo di applicazione e le responsabilità. Le procedure dovranno essere a disposizione dell'ente di controllo che, qualora in sede di controllo, dovesse rilevare delle carenze potrà richiedere al Gestore la predisposizione/integrazione di procedure specifiche ai fini della corretta gestione ambientale.
  10. E' necessario che il personale operante sia in possesso di una specifica formazione, per il tipo di attività svolta all'interno dell'azienda, documentata anche dalla frequentazione di corsi di formazione ed aggiornamento e siano provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).
  11. L'efficacia e la validità del provvedimento autorizzativo risultano vincolate al rispetto della vigente normativa ambientale, urbanistico-edilizia, prevenzione degli incendi, sicurezza e tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico nonché dei regolamenti comunali. Il Gestore sarà comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento.
  12. Si raccomanda il mantenimento di un SGA per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui.
  13. I soggetti incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti al fine di effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi ed i campionamenti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera ed in ambienti idrici, nonché il rispetto delle prescrizioni relative allo stoccaggio ed alla movimentazione dei rifiuti e dei residui e di tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo.
  14. La Società Borgotti Teresa S.r.l. dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla data di rilascio del provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto, a presentare al Servizio Ambiente Scarichi Rifiuti Bonifiche e Discariche provinciale le garanzie finanziarie relative all'esercizio delle attività di recupero rifiuti in oggetto, adeguate rispetto alla durata dell'AIA stessa, in conformità a quanto disposto in merito dalla D.G.R. 19 marzo 2001 n. 44-2493 della Regione Piemonte.
  15. Il Gestore deve dotarsi di procedure e relative schede di registrazione delle attività messe in campo, che tengano conto:
    - a) modalità di ispezione e selezione delle materie prime in funzione del processo e delle tecniche di abbattimento applicate
    - b) adeguata miscelazione delle materie prime in modo da ottimizzare l'efficienza di conversione e ridurre le emissioni e i materiali di scarto
    - c) controllo della velocità di alimentazione, parametri di processo e condizioni critici ivi compresi l'allarme, le condizioni di combustione e le aggiunte di gas

## 2.2 Adeguamenti impianti

### BAT 1

1. In caso di adeguamenti impiantistici presentati nella domanda AIA, devono essere comunicate le date di avvio e di ultimazione dei lavori di realizzazione di tutte le opere, strutture e interventi eventualmente previsti dal progetto di cui al procedimento autorizzativo

nonché inviata copia della relativa comunicazione di fine lavori. Altresì deve essere comunicata con congruo anticipo la data di messa in esercizio delle parti di impianto oggetto di modifica rispetto all'attuale struttura impiantistica.

2. L'avvio a regime dell'attività autorizzata nella configurazione definitiva potrà avere luogo soltanto dopo rilascio di apposito NULLAOSTA da parte della Provincia, durante il periodo di realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto sopraccitati sono ammessi eventuali spostamenti delle aree di lavorazione e dei macchinari rispetto alla planimetria Generale Rev. Dicembre 2020, ma gli stessi dovranno avvenire in modo da non arrecare danno all'ambiente ed alla salute.
3. In caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter).

## 2.3 Cartellonistica in entrata

### BAT 21

1. In ingresso all'impianto deve essere apposta in posizione ben visibile e garantita aggiornata nel tempo una specifica cartellonistica riportante: la denominazione del Soggetto titolare dell'autorizzazione, l'attività di recupero rifiuti svolta, il riferimento agli estremi dell'atto autorizzativo ed il nominativo con recapito telefonico del Responsabile Tecnico e del Titolare dell'impianto stesso.
2. Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso il servizio di reperibilità. Sul cartello in ingresso impianto dovrà essere indicato il numero di telefono reperibile.
3. Deve essere garantito il divieto d'accesso all'area interessata dell'attività da parte di persone non autorizzate.

## 2.4 Recinzione perimetrale

### BAT 1, 21

1. Tutto il perimetro dell'impianto autorizzato dovrà essere recintato per un'altezza adeguata e comunque non inferiore ai 2 metri. Inoltre, ove possibile, occorre prevedere una barriera esterna, realizzata in genere con siepi, alberature o schermi mobili atte a limitare anche l'impatto visivo. La recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale devono essere adeguatamente mantenute.

## 2.5 Viabilità

### BAT 1

1. La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno ed anche in caso di incidenti mediante specifiche segnalazioni e percorsi. Dovrà comunque essere garantita la presenza di un parcheggio interno e dei percorsi destinati al pubblico in grado di agevolare in sicurezza l'accesso agli uffici.
2. Tutte le superfici dell'impianto devono avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita ed essere gestite in modo tale da garantire il passaggio agevole per tutte le operazioni da svolgere. Dovranno essere previsti dei percorsi e accessi in sicurezza al punto emissivo E1 così come la viabilità interna per gli operatori dell'azienda.

## **2.6 Aree, serbatoi, macchinari**

### **BAT 14**

1. Tutte le aree dell'impianto devono essere sempre mantenute in condizioni di adeguata pulizia.
2. Il Gestore dovrà garantire l'accesso alle apparecchiature, che potrebbero presentare perdite, per un'adeguata manutenzione e controllare regolarmente attrezzature di protezione quali tende lamellari, porte ad azione rapida.
3. Le vasche di accumulo ed i bacini di contenimento dovranno essere sottoposti alle opportune verifiche. La documentazione relativa a tali controlli deve essere conservata al fine delle verifiche ispettive.
4. Devono essere garantite nel tempo le idonee caratteristiche di impermeabilizzazione su tutte le aree e strutture interessate dall'attività. Deve essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza lo stato delle pavimentazioni, delle aree di lavoro e di posizionamento dei macchinari critici e con relazione periodica delle verifiche effettuate da inviare agli organi di controllo preposti.
5. Le superfici scolanti e le aree dell'impianto devono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne
6. In assenza di personale i macchinari, le attrezzature ed i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica.

## **2.7 Depositi – Messa in riserva e/o stoccaggio**

### **BAT 1**

1. I rifiuti devono essere stoccati esclusivamente nelle aree indicate in progetto, come riportate nella Planimetria Generale Stabilimento ("*Planimetria generale – nuovo layout*" rev. settembre 2021) allegata all'autorizzazione (coerente con quella eventualmente valutata dai VVFF), con le indicazioni delle aree di stoccaggio, di deposito temporaneo, e delle aree destinate ai non-rifiuti (es. prodotti, materie prime ecc.). Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per singolo cod. EER anche in ragione dell'invio a soggetti terzi autorizzati per il completamento del recupero o per lo smaltimento finale; devono inoltre essere chiaramente identificate le aree di messa in riserva (R13) da quelle di deposito preliminare (D15). A tal fine è opportuno che i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
2. Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato all'ingresso del sito e nei punti di maggior transito.
3. I siti di deposito dei rifiuti devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (quali dilavamento, dispersione di polveri); in alternativa i rifiuti potranno essere disposti all'interno di contenitori a tenuta dotati di caratteristiche idonee, in grado di proteggere i rifiuti. Devono in ogni caso essere assicurate condizioni da evitare pericoli ed inquinamenti dell'ambiente.

## **2.8 Deflagrazioni**

### **BAT 27**

1. Dovrà essere predisposto un programma di riduzione delle deflagrazioni inteso ad individuare la o le fonti ed attuare misure preventive per evitarle (ad esempio

- sensibilizzazione e richiesta certificazioni di avvenute bonifiche da parte del conferitore rifiuti in ingresso, ispezione dei rifiuti in ingresso, rimozione degli elementi pericolosi).
2. Si dovrà mantenere un monitoraggio costante con utilizzo di un registro dei casi di deflagrazione verificatisi e delle azioni correttive intraprese.
  3. Dovrà essere predisposto un protocollo d'intervento in caso di deflagrazione.
  4. Devono essere installate delle serrande di sovrappressione per ridurre le onde di pressione prodotte da deflagrazioni che altrimenti causerebbero gravi danni e conseguenti emissioni o altro sistema individuato dal Gestore.

## 2.9 Eventi incidentali

### BAT 1, 21

5. Il personale di ogni livello deve essere adeguatamente informato e formato. In particolare, in relazione al contrasto del rischio di incendio, deve essere posta particolare attenzione all'individuazione di un numero adeguato di lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, che dovranno ricevere un'adeguata formazione e un aggiornamento periodico.
6. Deve essere presente il piano di emergenza costituito da procedure operative, tecniche e norme di comportamento al fine di garantire il tempestivo intervento in caso di incidenti (ad esempio possibili sversamenti anche di sostanze pericolose per l'ambiente, rotture o malfunzionamenti dell'impianto con fuoriuscita di contaminanti, incendi). Le procedure dovranno essere costantemente aggiornate. Registrare in apposito registro gli interventi emergenziali
7. L'impianto deve essere dotato di un idoneo sistema antincendio
8. Dovrà essere predisposto un programma per l'individuazione e la riparazione delle perdite. A tal fine deve essere garantito l'accesso alle apparecchiature, che potrebbero presentare perdite
9. In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
10. Nell'eventualità si verificassero incidenti all'impianto e anomalie di funzionamento, tali da recare danni all'ambiente e/o alla salute, è fatto obbligo al gestore di darne tempestiva comunicazione alle Autorità competenti (provincia e ARPA) in ottemperanza alle disposizioni legislative applicabili in materia e di adottare immediate azioni volte alla limitazione ed alla circoscrizione del danno stesso, attenendosi alle disposizioni impartite dalle medesime Autorità. La comunicazione deve contenere:
  - indicazione del problema riscontrato;
  - possibili cause;
  - sospensione delle lavorazioni e/o conferimenti (si/no);
  - modalità e tempistiche dell'intervento.
11. Qualora l'evento sia tale da non garantire il rispetto dei limiti fissati, ciò comporta la fermata del relativo impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza; l'esercente dovrà provvedere a comunicare il fatto entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
12. In caso di emergenza il Gestore deve individuare quali sono le aree/serbatoi utilizzabili e i volumi massimi stoccabili che devono essere utilizzati solo per tali necessità.

13. Se non già fatto all'atto della domanda, il gestore dovrà presentare, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione AIA, un Programma delle misure di prevenzione di cui lo stabilimento si dota per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area quali perdita della rete elettrica esterna e/o interna, alluvione, ecc. Nel caso si verificassero tali eventi dovrà essere data informazione alla Provincia e ad ARPA indicando la data prevista per la ripresa delle attività

## 2.10 Dismissione attività

1. Dovrà essere data comunicazione, in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto, della cessazione dell'attività alla Provincia, al Comune, all'Arpa e all'ASL., presentando un Piano di dismissione, corredato da uno studio di indagine ambientale che tenga conto di quanto richiamato nell' Appendice 1<sup>1</sup>. Il Piano di chiusura potrà eventualmente essere oggetto di integrazioni e/o prescrizioni in esito al relativo giudizio, considerati anche gli Enti di cui sopra. Il sito dovrà essere lasciato libero dalla presenza di rifiuti o residui delle lavorazioni nonché da ogni potenziale fonte di contaminazione ambientale. Resta inteso che nel caso sia evidenziata una contaminazione delle matrici ambientali si dovrà procedere alla bonifica del sito secondo quanto previsto al Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/06.

## 3. PRESCRIZIONI RIFIUTI

### 3.1 Rifiuti gestiti

#### BAT 2-5

1. Il Gestore dovrà adottare procedure per escludere il conferimento da parte di soggetti non autorizzati.
2. Nella fase di accettazione il materiale in ingresso deve essere controllato e pesato.
3. Il Gestore deve garantire costantemente la corretta procedura di accettazione dei rifiuti trattabili presso l'impianto, esplicitata nella relativa documentazione tecnica presentata in fase autorizzativa, ai fini dell'idonea gestione degli stessi in rapporto alle caratteristiche tecniche dei trattamenti effettuati.
4. Lo scarico dei rifiuti avviene con l'assistenza di un addetto aziendale per l'eventuale identificazione di rifiuti indesiderati e per un maggior controllo del processo produttivo.
5. Le procedure di movimentazione dei rifiuti devono essere effettuate ad opera di personale competente, in modo da garantire la sicurezza e rispettare i criteri igienico sanitari. Le movimentazioni devono essere ricostruibili, convalidate prima e verificate dopo la loro esecuzione
6. Il gestore deve garantire la tracciabilità interna dell'intera sequenza di trattamento del rifiuto, attraverso sistemi idonei (da valutare sulla base della complessità dell'impianto).  
Il sistema deve consentire:
  - a. la verifica dell'idoneità del rifiuto al trattamento;
  - b. la tracciabilità del rifiuto lungo tutte le fasi di trattamento (accettazione/stoccaggio/trattamento/step successivi);
  - c. di poter disporre di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed all'origine del rifiuto in ingresso.
  - d. Deve, inoltre, essere garantita la possibilità per l'operatore di individuare, in ogni momento, la posizione di ciascuna tipologia di rifiuto lungo la sequenza di trattamento

<sup>1</sup> Schema decommissioning PMC



7. La Ditta deve garantire la tracciabilità dei singoli lotti di prodotto fino all'utilizzatore finale (impianto di destino finale) tenendo a disposizione degli Enti di controllo idonea documentazione atta a dimostrare l'effettivo ed oggettivo utilizzo nei cicli di consumo o di produzione cui i prodotti sono destinati
8. Le linee di recupero rifiuti, finalizzate ad ottenere MPS/EoW, devono trattare esclusivamente i rifiuti e i relativi quantitativi autorizzati
9. Il materiale ottenuto dalle linee di recupero, al fine della classificazione quale MPS/EoW, deve rispettare la corrispondente classificazione merceologica e/o qualsiasi altra normativa che preveda la possibilità di produrre MPS/EoW da determinati codici EER. Diversamente dovrà essere trattato come rifiuto
10. Il Gestore dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e dei flussi in entrata e in uscita e consenta di visualizzare il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati e smaltiti/recuperati presso terzi autorizzati, in ogni momento, nelle diverse aree dell'impianto, nonché di indicare, per le suddette aree, la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento.
11. Tutte le aree di stoccaggio/deposito devono essere chiaramente individuate da cartellonistica indicante il EER e la descrizione, fisicamente distinte e separati tra di loro, ove possibile mantenendo non contigui i rifiuti costituiti da materiale infiammabile
12. I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico (codice EER, frasi di rischio, classificazione)
13. Ciascuna area di stoccaggio/deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati.

**BAT 3**

1. L'inventario dei rifiuti predisposto secondo le specifiche di cui alla BAT3, deve essere aggiornato ad ogni modifica del ciclo produttivo, al fine di definire i parametri sito-specifici, da sottoporre a monitoraggio, secondo i criteri della Linea Guida nazionale.

**BAT 2, 4**

1. L'esercizio dell'attività in oggetto deve svolgersi esclusivamente all'interno dell'impianto ubicato in Via Olanda, 53 in Comune di Verbania (VB), nel vincolante rispetto della delimitazione delle aree di impianto definite nell'elaborato grafico "*Planimetria generale – nuovo layout*" rev. settembre 2021.
2. Presso l'impianto in oggetto possono essere svolte le attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto dei codici EER e delle modalità di trattamento e recupero riassunti nella seguente tabella, definiti per le singole categorie omogenee di rifiuti trattati.

Le Materie Prime Secondarie (MPS) e le End of Waste (EoW) prodotte dalle suddette attività di recupero per essere definite tali devono avere caratteristiche, in relazione alle specifiche MPS/EoW prodotte, conformi ai disposti dei riferimenti normativi citati in tabella. Devono pertanto essere opportunamente e costantemente verificate, a cura della Società Borgotti Teresa S.r.l. e del Responsabile Tecnico dell'impianto, le caratteristiche merceologiche delle MPS/EoW ottenute dall'attività di recupero rifiuti in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Categoria	EER trattato	Attività di	Attività di	Caratteristiche delle
-----------	--------------	-------------	-------------	-----------------------

<b>rifiuto</b>		<b>recupero</b>	<b>recupero</b>	<b>MPS/EoW prodotte</b>
<b>A</b> Carta e cartone	15.01.01 – 19.12.01 20.01.01	R13 R3	Messa in riserva,  cernita, selezione	EoW conforme alle disposizioni di cui al D.M. n. 188 del 22/09/2020
<b>B</b> Plastica	15.01.02 – 17.02.03 19.12.04 – 20.01.39 07.02.13 – 12.01.05 16.01.19	R13 R3	riduzione volumetrica e imballaggio	MPS conformi ai punti 6.1.4 e 6.2.4 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.
<b>C</b> Imballaggi in materiali misti	15.01.06	R12 R13 R3 R4	Messa in riserva,  scambio di rifiuti, cernita e selezione	MPS/EoW conformi a quelle di cui alle categorie A, B, D, M o N a seconda della tipologia dei materiali recuperati
<b>D</b> Vetro	17.02.02 - 20.01.02 15.01.07 - 19.12.05 16.01.20 - 10.11.12	R13 R5	Messa in riserva, selezione e cernita	Rispetto della normativa EoW di cui al Regolamento UE n. 1179/2012
<b>E</b> Rifiuti di materiali tessili	04.02.22 - 16.01.22 20.01.11	R13	Messa in riserva con eventuale selezione e cernita	-
<b>F</b> Rifiuti di legno	15.01.03 - 17.02.01 20.01.38 - 19.12.07	R13 R12	Messa in riserva,  scambio di rifiuti, cernita e selezione	-
<b>G</b> Pneumatici	16.01.03	R13	Messa in Riserva  con eventuale selezione e cernita	-
<b>H</b> Cavi elettrici	17.04.01 - 17.04.02 17.04.11 - 20.01.40	R13 R4 (solo parte metallica)	Messa in riserva con eventuale selezione e cernita	Rispetto della normativa EoW di cui al Regolamento UE n. 333/2011

				ed al Regolamento UE n. 715/2013
I RAEE	16.02.14 - 16.02.16 20.01.36	R13 R12	Messa in riserva,  scambio di rifiuti, cernita e selezione	-
L Automezzi e mezzi rotabili	16.01.06 - 16.01.17 16.01.18 16.01.22 (motori)	R13 R4	Messa in riserva, trattamenti meccanici di riduzione volumetrica, selezione e cernita	MPS conformi ai punti 3.1.4, lettera c) e 3.2.4, lettera c) dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i..
M Metalli ferrosi	10.02.10 - 12.01.01 12.01.02 - 15.01.04 16.01.17 - 17.04.05 19.01.02 - 19.01.18 19.12.02 - 20.01.40 12.01.99 - 19.10.01	R13 R4		-
N Metalli non ferrosi	12.01.03 - 12.01.04 15.01.04 - 16.01.18 17.04.01 - 17.04.02 17.04.03 - 17.04.04 17.04.06 - 17.04.07 19.10.02 - 19.12.03 20.01.40	R13 R4		Rispetto della normativa End of Waste di cui al Regolamento UE n. 333/2011  ed al Regolamento UE n. 715/2013

*Il conferimento di rifiuti contraddistinti dai codici EER 20.XX.YY (rifiuti urbani) è limitato alla provenienza dal circuito di raccolta degli stessi effettuato dal relativo servizio pubblico o possibile solo a seguito di specifico accordo/convenzione con il Soggetto competente per l'organizzazione dello stesso servizio pubblico, fatto salvo l'eventuale conferimento da parte di utenze non domestiche effettuato nel vincolante rispetto di quanto disposto dall'art. 198, c. 2-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..*

La potenzialità massima annua di trattamento dell'impianto in oggetto è pari a 105.000 tonn, delle quali massimo 90.000 tonn riferite al mulino frantumatore.

3. L'attività di recupero R12 svolta sui rifiuti costituiti da imballaggi misti di cui alla **Categoria C** della tabella riportata al precedente punto 2. consiste nell'attività di cernita di tali rifiuti al fine di separare le diverse frazioni merceologiche costituenti gli imballaggi misti, separando quindi i diversi flussi di rifiuti da destinare a successiva attività di recupero (flusso prevalente: frazione recuperabile) o a smaltimento (flusso residuale: frazione indesiderata).

RIFIUTO DI PARTENZA	RIFIUTI GENERATI DA SCAMBIO MEDIANTE SELEZIONE E CERNITA (R12)	
	RIFIUTI RECUPERABILI flusso prevalente	RIFIUTI DA SMALTIRE flusso residuale
15.01.06 imballaggi in	15.01.01 imballaggi in carta e cartone	19.12.01 carta e cartone 19.12.04 plastica e gomma

materiali misti	15.01.02 imballaggi in plastica 15.01.03 imballaggi in legno 15.01.04 imballaggi metallici 15.01.07 imballaggi in vetro 15.01.09 imballaggi in materia tessile	19.12.07 legno 19.12.05 vetro 19.12.08 rifiuti tessili
-----------------	--	--

4. L'attività di recupero R12 svolta sui rifiuti costituiti da rifiuti di legno di cui alla **Categoria F** della tabella riportata al precedente punto 2. consiste nell'attività di selezione e cernita di tali rifiuti al fine della valorizzazione degli stessi, selezionando una frazione omogenea adatta ad essere sottoposta a successive attività di recupero presso impianti terzi (flusso prevalente: frazione recuperabile) dalla restante parte di rifiuti non recuperabili da avviare a smaltimento (flusso residuale: frazione indesiderata).

RIFIUTI DI PARTENZA	RIFIUTI GENERATI DA SCAMBIO MEDIANTE SELEZIONE E CERNITA (R12)	
	RIFIUTI RECUPERABILI flusso prevalente	RIFIUTI DA SMALTIRE flusso residuale
15.01.03 17.02.01 19.12.07 20.01.38	15.01.03 imballaggi in legno	19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06

5. L'attività di recupero R4 dei rifiuti di cui alla **categoria H** della tabella di cui al precedente punto 2. deve essere svolta nel rispetto della procedura dettagliata dalla Ditta Borgotti Teresa S.r.l. nel documento "Puntualizzazioni sulla relazione tecnica" – Aprile 2012 agli atti. La produzione di EoW da tali rifiuti è relativa alla sola frazione costituita da metalli non ferrosi degli stessi, mentre la frazione costituita dalle guaine rimarrà classificata quale rifiuto "cavi elettrici" e gestita come tale.
6. L'attività di recupero R12 svolta sui rifiuti costituiti da RAEE di cui alla **Categoria I** della tabella riportata al precedente punto 2. consiste nell'attività di selezione e cernita di tali rifiuti al fine della valorizzazione degli stessi (flusso prevalente), selezionando una frazione omogenea costituita da rifiuti metallici di cui al CER 19.12.02 adatta ad essere sottoposta a successive attività di recupero (flusso residuale).
7. Devono essere rispettate le quantità massime e le modalità di stoccaggio dei rifiuti indicate nella seguente tabella; le aree di stoccaggio devono rispettare la disposizione planimetrica di cui all'elaborato grafico "*Planimetria generale – nuovo layout*" rev. settembre 2021. Possono essere tuttavia utilizzate delle modalità di stoccaggio dei rifiuti analoghe a quelle indicate purché siano rispettati i disposti di cui alla D.C.I. del 27/07/1984 ed i quantitativi massimi di stoccaggio sotto indicati, nonché i criteri gestionali disposti dagli atti autorizzativi e dalle specifiche normative di settore.

Categoria rifiuto	Area e modalità di stoccaggio	Quantità massima di rifiuti in stoccaggio
A Carta e cartone	200 mq cumuli e balle	100 tonn
B Plastica	250 mq cumuli, balle e cassoni	50 tonn
C Imballaggi in materiali	80 mq cumuli e balle	126 tonn

misti		
D Vetro	Cassone	10 tonn
E Rifiuti di materiali tessili	Cassone	10 tonn
F Rifiuti di legno	150 mq cumuli	40 tonn
G Pneumatici	Cassoni	20 tonn
H Cavi elettrici	80 mq Cassoni e cumulo	60 tonn
I RAEE	Cassoni	20 tonn
L Automezzi e mezzi rotabili	200 mq cumuli	950 tonn
M Metalli ferrosi	700 mq cumuli	2.000 tonn
N Metalli non ferrosi		1.200 tonn
<b>QUANTITATIVO TOTALE MASSIMO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN STOCCAGGIO</b>		4.586 tonn

8. I rifiuti devono essere esclusivamente confinati nell'impianto, all'interno delle rispettive aree di stoccaggio e recupero individuate allo scopo, come individuate dall'elaborato grafico "*Planimetria generale – nuovo layout*" rev. settembre 2021, evitando in modo assoluto dispersioni degli stessi.
9. Lo stoccaggio e le attività di trattamento e recupero dei rifiuti di cui al codice EER 16.01.06 dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.. In particolare la messa in riserva delle carcasse di autoveicoli bonificati deve avvenire esclusivamente su superfici impermeabilizzate.
10. L'attività di messa in riserva/trattamento dei rifiuti RAEE deve essere svolta garantendo il rispetto dei disposti di cui al D.Lgs. 49/2014, in particolare devono essere costantemente garantiti i criteri tecnico/gestionali dell'impianto in oggetto, in relazione al tipo di trattamento svolto, definiti in particolare dagli Allegati 7 e 8 del D.Lgs. n. 49/2014.
11. Deve essere accertata a cura del Responsabile Tecnico dell'impianto la compatibilità chimico/fisica dei rifiuti conferiti presso l'impianto in oggetto, indicati nella Tabella riportata al punto 2., rispetto al trattamento effettuato dallo stesso, attraverso ispezioni visive e/o attraverso l'acquisizione di idonei certificati analitici prodotti dal produttore degli stessi rifiuti.
12. Deve essere garantita in tutta l'area dell'impianto la non miscelazione tra i rifiuti e le MPS/EoW prodotte.

13. In corrispondenza delle aree di stoccaggio rifiuti deve essere apposta adeguata cartellonistica riportante, relativamente ai rifiuti ivi stoccabili e presenti, il relativo codice EER. Gli stessi rifiuti dovranno essere stoccati adottando idonei accorgimenti al fine di garantire la non miscelazione di diversi codici EER. Dovrà inoltre essere apposta idonea cartellonistica in corrispondenza delle aree di stoccaggio delle MPS/EoW prodotte riportante la tipologia di Materia Prima Secondaria/EoW stoccata.
14. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere gestito nel rispetto dei disposti di cui alla D.C.I. del 27/07/1984.
15. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti depositati in area scoperta presso l'impianto non dovrà superare, in prossimità della recinzione, l'altezza della stessa. In ogni caso dovrà essere sempre garantito non vi siano spandimenti di rifiuti oltre il limite di detta recinzione.
16. I rifiuti prodotti dalle attività di recupero rifiuti e di gestione dell'impianto dovranno essere gestiti secondo le modalità del deposito temporaneo di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- In particolare dovrà essere gestito con particolare attenzione lo stoccaggio e la movimentazione del rifiuto fluff (codici EER 19.10.04 e EER 19.12.12), per il quale deve essere garantito lo stoccaggio all'interno delle aree individuate in planimetria (elaborato grafico - "*Planimetria generale – nuovo layout*" rev. settembre 2021), provvedendo ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'azione di dilavamento, dispersione e trasporto del rifiuto stesso da parte degli agenti atmosferici. A tal fine devono essere costantemente garantiti il contenimento e la copertura dei cumuli di fluff in area esterna presenti in impianto; deve inoltre essere evitata la movimentazione in aree esterne dello stesso rifiuto in caso di vento
- La Società Borgotti Teresa S.r.l. deve comunicare tempestivamente al Servizio scrivente il completamento dei lavori di realizzazione della seconda tettoia in progetto a copertura dei cumuli di rifiuto codice EER 19.12.12, allegando idonea documentazione fotografica attestante la completa realizzazione di tale intervento.
17. È fatto divieto di miscelare gli stoccaggi di rifiuti appartenenti a categorie diverse della Tabella di cui al punto 2., inoltre i diversi rifiuti (EER) appartenenti alla stessa categoria devono essere stoccati in modo che gli stessi siano fisicamente distinguibili.
18. I rifiuti stoccati esclusivamente in messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti che attuino l'effettivo recupero degli stessi; eventuali conferimenti ad impianti di sola ulteriore messa in riserva (R13) è consentito esclusivamente per i rifiuti non già sottoposti a precedente messa in riserva (R13) e comunque per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dello stesso.
19. I rifiuti indicati nella Tabella di cui al precedente punto 2 non potranno rimanere in stoccaggio presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno a far data dalla presa in carico degli stessi.
20. Deve essere garantito il divieto di accesso all'area interessata dall'attività in oggetto da parte di persone non autorizzate. Deve essere inoltre garantita l'integrità e la continuità delle opere di recinzione dell'impianto.
21. In caso di variazione del Responsabile Tecnico dell'impianto deve esserne data tempestiva comunicazione al Servizio scrivente, all'A.R.P.A. Piemonte ed al Comune di Verbania. Tale figura professionale, responsabilmente e discrezionalmente individuata

- dalla Ditta Borgotti Teresa S.r.l., deve essere in possesso di caratteristiche professionali e di esperienza idonee a garantire la completa, corretta ed efficiente gestione dell'impianto in tutte le sue parti e funzioni.
22. Nell'eventualità si verificassero incidenti all'impianto tali da recare danni all'ambiente e/o alla salute, è fatto obbligo alla Ditta Borgotti Teresa S.r.l. di darne tempestiva comunicazione alle Autorità competenti in ottemperanza alle disposizioni legislative applicabili in materia e di adottare immediate azioni volte alla limitazione ed alla circoscrizione del danno stesso.
  23. Devono essere costantemente disponibili adeguate sostanze/materiali da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali dai mezzi utilizzati nell'impianto.
  24. La gestione dell'impianto in oggetto e la manipolazione dei rifiuti in oggetto dovranno essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
  25. Il personale addetto alla gestione dell'impianto deve essere validamente formato al servizio.
  26. Deve essere costantemente garantita nel tempo da parte della Ditta Borgotti Teresa S.r.l., anche con tutti gli adeguati interventi di manutenzione necessari, fatto salvo l'ottenimento preventivo degli eventuali titoli autorizzativi allo scopo, l'adeguata funzionalità ed efficienza dell'impianto in oggetto in tutte le sue parti e componenti, garantendo altresì il corretto esercizio dell'impianto nelle finalità dello stesso e preservando costantemente la tutela della salute e dell'ambiente in relazione all'attività di recupero rifiuti svolta, con particolare riferimento al:
    - mantenimento dell'integrità delle superfici pavimentate adibite al conferimento, stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
    - mantenimento dell'integrità della pavimentazione delle vie di transito interne all'impianto;
    - mantenimento dell'integrità e dell'efficienza della rete di regimazione, raccolta, depurazione e scarico delle acque meteoriche. Deve essere inoltre evitato in modo assoluto lo stoccaggio di cumuli di rifiuti e/o MPS/EoW al di sopra delle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche;
    - mantenimento dell'efficienza degli strumenti di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle polveri generate dalle operazioni di recupero dei rifiuti;
    - mantenimento delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro dell'impianto.
  27. Al fine di contenere le emissioni di polveri ed inquinanti in atmosfera l'attività in oggetto dovrà essere svolta adottando costantemente i seguenti accorgimenti gestionali:
    - ottimizzazione della viabilità interna all'impianto;
    - i mezzi adibiti al trasporto di materiali polverulenti dovranno essere dotati di idonea copertura atta ad evitare il diffondersi di polverosità durante il trasporto stesso;
    - costante manutenzione dei mezzi utilizzati;
    - umidificazione delle aree di lavorazione, delle aree di transito e dei materiali e rifiuti trattati qualora particolarmente polverulenti;
    - nel caso in cui avverse condizioni climatiche dovessero rendere inefficaci le misure di contenimento delle emissioni in atmosfera di cui sopra, la relativa attività di recupero dei rifiuti e gestione dei materiali dovrà essere temporaneamente sospesa, adottando nel contempo tutte le misure di intervento atte ad evitare il diffondersi di polverosità indotte.

28. Deve essere garantito da parte della Società Borgotti S.r.l. il costante rispetto di tutte le misure di sicurezza e il costante utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e collettivi connessi all'esercizio dell'impianto di frantumazione rottami previsti dalle normative vigenti.
29. La Società Borgotti S.r.l. deve garantire l'applicazione di tutte le misure di sicurezza previste dal documento "Il rischio di esplosione nel mulino di frantumazione rottami" – Ottobre 2003 agli atti e l'attuazione di tutti gli interventi previsti dal Piano di Miglioramento presentato nell'ambito del riesame in oggetto, al fine di eliminare o ridurre a termini accettabili ed in condizioni di completo controllo, contenendone gli eventuali effetti, il verificarsi di eventi accidentali, sia in riferimento agli incendi in impianto che alle esplosioni all'interno del mulino frantumatore.

L'avvenuta attuazione dei suddetti interventi previsti dal Piano di Miglioramento, previo ottenimento degli eventuali titoli abilitativi alla loro realizzazione qualora necessari, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Ambiente Scarichi Rifiuti Bonifiche e Discariche della Provincia del VCO da parte della Società Borgotti Teresa S.r.l..

30. L'esercizio dell'attività in oggetto è vincolata alla piena e completa disponibilità all'utilizzo, da parte della Ditta Borgotti Teresa S.r.l., delle aree e delle strutture in cui è svolta l'attività stessa.

31. Chiusura dell'impianto

- i. In ordine all'eventuale cessazione dell'attività la Ditta Borgotti Teresa S.r.l. dovrà darne specifica comunicazione in merito al Servizio Ambiente Rifiuti Bonifiche e Discariche provinciale, ad A.R.P.A. Piemonte, al Comune di Verbania ed all'A.S.L. V.C.O., in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.
- ii. La comunicazione di cessazione dell'attività, di cui al precedente punto a), dovrà essere corredata da un Piano di Chiusura riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente; il Piano di Chiusura potrà eventualmente essere oggetto di integrazioni e/o prescrizioni in esito al relativo giudizio espresso dal Servizio scrivente, sentiti in merito gli Enti di cui sopra.
- iii. Le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione.
- iv. A conclusione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi relativi alla cessazione dell'attività dovrà esserne data comunicazione al Servizio scrivente, ad A.R.P.A. Piemonte, al Comune di Verbania ed all'ASL V.C.O. corredata da una relazione attestante i lavori svolti, da idonei elaborati tecnici e da documentazione fotografica panoramica e di dettaglio; la Ditta Borgotti Teresa S.r.l. dovrà inoltre attuare tutte le eventuali ulteriori attività ad integrazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi svolti che le Autorità competenti di cui sopra giudicheranno, nel caso, necessarie a completamento dei lavori stessi.

### 3.2 Rifiuti prodotti

#### BAT 1, 4

1. Se dalle linee di trattamento dei rifiuti per l'ottenimento di MPS/EoW vengono originati dei rifiuti destinati allo smaltimento/recupero devono essere registrate le operazioni di carico di



- tali rifiuti. Gli stessi potranno essere trattati presso l'impianto se compatibili con il trattamento e devono essere conteggiati nei quantitativi di rifiuti autorizzati al trattamento. Diversamente devono essere allontanati dallo stabilimento come rifiuti
2. Tutti i rifiuti prodotti devono essere classificati ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti e devono essere oggetto di eventuale analisi, al fine di individuare la forma di gestione (recupero e/o smaltimento) più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche.
  3. I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico (codice EER, frasi di rischio, classificazione)
  4. Il Gestore si avvarrà del deposito temporaneo per tutte le categorie di rifiuto dichiarate. Il deposito temporaneo dei rifiuti effettuato prima della raccolta, avverrà secondo il criterio temporale, purchè venga garantito il rispetto delle condizioni di cui all'art. 185-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i
  5. In relazione ai rifiuti prodotti per quanto non espressamente prescritto, valgono comunque le pertinenti disposizioni di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Valgono inoltre le disposizioni contenute nell'accordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose "ADR - Accord Dangereuses par Route".
  6. Ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati. Le aree devono essere fisicamente distinte e separati tra di loro, ove possibile mantenendo non contigui i rifiuti costituiti da materiale infiammabile.
  7. Il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (imballaggio ed etichettatura).
  8. i rifiuti di cui trattasi devono essere conferiti a soggetti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., tramite vettore appositamente autorizzato.

#### 4. PRESCRIZIONI MATRICE ACQUA E SUOLO

##### BAT 1, 19

1. Le superfici scolanti devono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne. Le acque di dilavamento di prima pioggia delle aree di deposito delle materie prime, dei bacini di contenimento dei serbatoi e le acque di lavaggio piazzali sono raccolte e trattate con un adeguato impianto. Se sono presenti sostanze non trattabili con un semplice impianto di trattamento acque (sedimentazione, chiariflocculazione) devono essere stoccate come rifiuto e inviate al recupero/smaltimento. Deve essere mantenuta l'integrità e l'efficienza della rete di regimazione, raccolta, depurazione e scarico delle acque meteoriche. A tal fine il gestore dovrà aggiornare la planimetria rete raccolta acque meteoriche, relazione tecnica funzionamento impianto trattamento con disegni in pianta e sezione dell'impianto da fornire **entro 6 mesi** dal rilascio dell'AIA.
2. I silos/vasche di raccolta acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne sono svuotati entro le 24 ore successive al loro utilizzo se occupano, come volume più del 50% altrimenti con cadenza settimanale a prescindere dalla quantità o comunque entro le 48 ore dall'evento piovoso

3. Periodicamente è estratto dal fondo delle vasche di raccolta acque di prima pioggia, il fango di risulta dal processo di sedimentazione dei rifiuti e registrato su apposito modulo per la manutenzione. L'estrazione deve essere effettuata almeno semestralmente, con pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche, e registrata su apposito modulo per la manutenzione
4. Deve essere costantemente garantito nel tempo il mantenimento in essere delle pendenze, dell'operativa e delle cordolature della pavimentazione esterna in cls, adibita all'attività di gestione rifiuti atte ad evitare il disperdersi delle acque meteoriche di dilavamento in aree esterne alla medesima, garantendo nel contempo la completa intercettazione delle stesse dal relativo sistema di raccolta e trattamento.
5. Devono essere garantito il mantenimento dell'integrità delle superfici pavimentate adibite al conferimento, stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, delle vie di transito interne all'impianto;
6. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere realizzate secondo la documentazione tecnica presentata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.
7. In caso di sversamenti accidentali deve essere verificata la compatibilità quali-quantitativa dei prodotti sversati con il processo depurativo e successivamente si possono inviare con getti d'acqua alle canaline di raccolta per il trattamento all'impianto; in caso contrario devono essere utilizzati sistemi a secco assorbenti.
8. Qualora l'attività subisca modifiche che possano comportare caratteristiche quali/quantitative dello scarico diverse da quelle preesistenti, dovrà essere presentata richiesta di modifica dell'autorizzazione.

## **5. PRESCRIZIONI MATRICE ARIA 1, 4, 8, 9, 12, 13, 14**

1. Al fine di permettere un adeguato accesso per campionamenti/controlli, devono essere predisposte presso tutti i punti di emissione, scale dotate di protezioni fisse e sistemi di anticaduta ai fini di renderli accessibili in sicurezza
2. Per evitare incertezze è ugualmente opportuno che tutti i camini siano identificati con idonea cartellonistica riportante la relativa denominazione
3. Gli sfiati dei serbatoi contenenti polveri, composti organici e/o composti odorigeni così come tutti gli altri impianti di trattamento degli effluenti gassosi devono essere trattati tramite adeguati sistemi di contenimento previsti dalle BATc prima dell'immissione in atmosfera.
4. L'azienda dovrà mantenere nel punto di emissione provvisto di abbattimento per le polveri (filtri a maniche) il rilevatore di pressione automatico (DP) con attivazione del conseguente scuotimento dei filtri in funzione di pressioni elevate inoltre, dovrà predisporre l'istallazione di un idoneo contatore di ore di funzionamento dell'impianto di abbattimento delle emissioni derivanti dal mulino.
5. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione. Il Gestore dovrà quindi adottare tutte le buone pratiche per ottemperare a tale necessità dotandosi di un sistema con relative procedure operative.
6. Il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e ad Arpa, un Programma dettagliato di contenimento delle emissioni diffuse (es. cassoni, polveri ecc.) individuando le fonti più importanti, finalizzato alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e le relative azioni messe in atto come previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Dovrà inoltre adottare gli accorgimenti previsti dalle BAT 14. I Programmi andranno

- aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali e dovranno essere messi in atto operativamente come descritto nel PMC
7. Il deposito, trattamento e movimentazione dei materiali, le apparecchiature (ad esempio nastri trasportatori) che possono generare emissioni diffuse, devono essere posizionati al chiuso in edifici o mantenuti ad una pressione adeguata. Le emissioni devono essere raccolte ed inviate a un adeguato sistema di abbattimento mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in prossimità delle fonti di emissione
  8. Le relative procedure per il contenimento delle emissioni fuggitive/diffuse e le schede di rilevazione delle attività manutentive, devono essere a disposizione dell'ente di controllo
  9. Effettuare la bagnatura, con acqua o acqua nebulizzata, delle potenziali fonti di emissioni di polvere diffuse (ad esempio depositi, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto) o qualsiasi altra tecnica prevista dalla BATc 7
  10. Provvedere alla pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.), nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori
  11. Nel caso in cui le emissioni diffuse costituite da polveri e composti organici originatesi nelle fasi di deposito, movimentazione e lavaggio, vengano convogliate in un sistema di abbattimento, dovranno essere utilizzate le tecniche più opportune concordate con gli enti preposti
  12. In caso di attivazione, da parte del Comune interessato o della Provincia, della procedura di gestione di cui alla Parte I - punto 5 della DGR 9/1/2017 n° 13-4554 in seguito a situazioni di disagio dovute a molestie olfattive, il Gestore è tenuto ad effettuare le indagini ritenute necessarie dagli Enti al fine di accertare le cause e l'entità delle emissioni odorigene. Dovrà attuare un piano di adeguamento, che dovrà contenere le azioni tecniche e gestionali da mettere in atto per la risoluzione delle criticità riscontrate. Inoltre, dovrà provvedere, su richiesta della stessa autorità, a ridefinire lo studio di ricaduta al suolo considerando tutte le sorgenti e mettendo in atto tutte le misure idonee al contenimento di tali emissioni.

## **6. PRESCRIZIONI RUMORE E VIBRAZIONI**

### **BAT 17 e 18**

1. Il Gestore dovrà dotarsi di un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni con conseguenti procedure da adottare al fine di limitare tali impatti.
2. Le procedure dovranno prevedere azioni operative quali scadenze definite in relazione alle ispezioni e manutenzioni delle apparecchiature.
3. Nel piano di gestione dovranno essere definiti i protocolli contenenti le azioni da intraprendere e le relative scadenze del monitoraggio del rumore e delle vibrazioni.
4. In caso di rimostranze il Gestore dovrà individuare le fonti maggiormente impattanti e mettere in campo tutte le azioni per il contenimento delle stesse (investimenti, sistemi di contenimento rumore ecc.). Dovrà, per quanto possibile, aumentare la distanza tra la sorgente ed il ricevente ed usare barriere fonoassorbenti.
5. In caso di sostituzione di apparecchiature il Gestore dovrà optare per quelle a bassa rumorosità.
6. Devono essere rispettati i limiti imposti dai Piani di Zonizzazione Acustica adottati dal Comune di Verbania (Provincia VCO).

## 7. PRESCRIZIONI PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

### 7.1 Prescrizioni generiche

1. In attuazione dell'art. 29-sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale), comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo ha la finalità principale della pianificazione degli autocontrolli e delle verifiche di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA rilasciata per l'attività IPPC (e le eventuali attività non IPPC tecnicamente connesse con l'esercizio) dell'impianto in oggetto ed è parte integrante ed attuativa dell'AIA.
2. Le frequenze delle attività ispettive programmate a carico dell'Autorità pubblica di controllo sono definite nel Piano di ispezione ambientale regionale di cui al comma 11-bis dell'art. 29-decies, del D.Lgs. 152/2006.
3. Tutti i dati relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere:
  - a) registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro database compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti;
  - b) trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio del PMC.
4. Entro il **31 maggio di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, ad Arpa ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente e confrontati con quelli relativi almeno agli ultimi 3 anni di attività. I dati registrati nell'anno precedente dovranno essere allegati con file .xls.
5. Il Gestore dovrà procedere a comunicare nella relazione annuale l'elenco delle ditte che conferiscono i rifiuti ed i relativi codici EER accettati per ogni singola azienda
6. Nella relazione annuale dovrà essere sintetizzato l'elenco dei respingimenti dei rifiuti richiama-ndo i relativi formulari di identificazione associati, il nominativo del produttore e il trasportatore
7. Il Gestore dovrà inoltre conservare tutta la documentazione relativa alle attività analitiche per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA che dovrà essere a disposizione degli Enti di Controllo
8. Le date di effettuazione di tutti i controlli dovranno essere comunicate almeno con 15 giorni di anticipo ad ARPA, che potrà assistere al campionamento e/o campionare in contraddittorio con la parte e i rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi dal gestore entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione oppure entro 60 giorni dalla data del campionamento.
9. Qualora da un campione risultassero valori superiori a quelli previsti come limite, il responsabile dell'impianto dovrà informare al massimo entro 24 h la Provincia e l'Arpa territorialmente interessata (salvo specifiche disposizioni ex parte Quinta in materia di emissioni in atmosfera (art. 271 c. 14 e c. 20). Il Gestore dovrà relazionare sul problema riscontrato, la causa e i possibili interventi e relative tempistiche da attuare

### BAT 3

1. Predisporre l'inventario dei flussi di acque reflue secondo le specifiche di cui alla BAT3, da aggiornare ad ogni modifica del ciclo produttivo, al fine di definire i parametri sito-specifici, oltre ai BAT AEL da sottoporre a monitoraggio, secondo i criteri della Linea Guida
2. Predisporre l'inventario degli scarichi gassosi secondo le specifiche di cui alla BAT3, da aggiornare ad ogni modifica del ciclo produttivo, al fine di definire i parametri sito-specifici, oltre ai BAT AEL da sottoporre a monitoraggio, secondo i criteri della Linea Guida

## 7.2 Prescrizioni rifiuti, emissioni in acqua, suolo e atmosfera: BAT 6, 10 (odori), 39

### 1. campionamento dei rifiuti ex art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e smi

Il campionamento dei rifiuti prodotti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale

### 2. campionamento delle acque sotterranee ex art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e smi

Dovrà essere realizzata una rete piezometrica che dovrà prevedere almeno un pozzo di monte e due di valle.

I criteri da utilizzare per il campionamento delle acque (modalità e numero dei campioni) potranno riferirsi, salvo diversa indicazione all'Allegato 3 del DM 272/2014, come aggiornato dal DM n. 104 del 15/04/2019 e ai criteri che si stanno definendo all'interno della linea guida sui contenuti minimi sul PMC del SNPA.

I riferimenti normativi con cui confrontare i risultati analitici, esclusi i parametri per la definizione della fascia idrochimica, a meno di diverse indicazioni riportate nelle BAT di settore, sono rappresentati dalla Tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006

### 3. campionamento del suolo ex art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e smi

I criteri da utilizzare per il campionamento del suolo (modalità e numero dei campioni) dovranno riferirsi, salvo diversa indicazione, all'Allegato 3 del DM 272/2014, come aggiornato dal DM n. 104 del 15/04/2019 e ai criteri che si stanno definendo all'interno della linea guida sui contenuti minimi sul PMC del SNPA

Gli analiti da ricercare saranno quelli riportati nell'Elenco base + un set analitico tipico per tipologia di installazione proposto dal gestore.

Elenco base	Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C <sub>≤12</sub> , Idrocarburi C <sub>&gt;12</sub> , Cromo totale, Cromo VI, BTEX*, IPA*
-------------	--

\* Detti analiti andranno ricercati solo in presenza di carburanti presenti nell'installazione

I riferimenti normativi con cui confrontare i risultati analitici sono rappresentati dalla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006

### 4. campionamento delle emissioni in atmosfera ex art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e smi

i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT- AEL) per le emissioni nell'aria si riferiscono a valori di concentrazioni (mg/Nm<sup>3</sup>), di flusso di massa (kg/h) e a condizioni normali (gas secco ad una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa);

Per i campionamenti puntuali tenere conto di quanto richiamato nella nota 2<sup>2</sup>

I valori limite in concentrazione sono limiti orari, riferiti a gas normalizzati, % di O<sub>2</sub> come misurato o come previsto dal quadro emissivo. La portata volumetrica degli effluenti gassosi può essere misurata in continuo o determinata analiticamente

Per periodi di calcolo della media delle emissioni nell'aria, si applicano le seguenti definizioni

MEDIA giornaliera	MEDIA su un periodo di 24 ore basata su medie semi-orarie o orarie valide ottenute con misurazioni in continuo.
MEDIA del periodo di campionamento	Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, salvo altrimenti stabilito (1).

(1) Per i processi discontinui, si può utilizzare la media di un numero rappresentativo di misurazioni effettuate nel corso dell'intero processo o il risultato di una misurazione effettuata nel corso dell'intero processo.

Le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità ovvero con metodiche CEN, UNI, ISO, US EPA, APAT/IRSA-CNR, ISS, ecc.

È ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento riportati nelle BAT (ad eccezione dei metodi di riferimento per l'assicurazione della qualità dello SME) purché dotati di apposita certificazione di equivalenza secondo la norma UNI EN 14793:2017. Il metodo proposto può essere una norma tecnica italiana o estera o un metodo interno redatto secondo la norma UNI CEN/TS 15674:2008.

Nel caso di cui al punto precedente, il gestore, prima dell'avvio delle attività di monitoraggio e controllo, dovrà presentare **entro 60 giorni** dalla notifica del provvedimento autorizzativo, la propria proposta ad Arpa trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al fine di dimostrare l'equivalenza tra i due.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori che in linea alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 attestino le prestazioni dei parametri in presenza di metodi riconosciuti. In caso di analisi condotte internamente all'azienda, si richiede che il certificato sia validato da tecnico abilitato nella specifica materia.

I dati relativi ai controlli analitici discontinui effettuati alle emissioni in atmosfera devono essere riportati dal Gestore su appositi registri in formato editabile (Mod. Em.1) ai quali devono essere allegati i certificati analitici (v. punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del DLgs 152/2006)

2 Considerazioni generali, da valutare di caso in caso in sede istruttoria

Per i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera, si applicano le seguenti **definizioni**.

Tipo di misurazione	Periodo di calcolo della media	Definizione
In continuo	MEDIA giornaliera	MEDIA, su un periodo di 1 giorno, dei valori medi validi orari o semiorari
Periodica	MEDIA del periodo di campionamento	Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna (1)

(1) Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, è possibile ricorrere a un periodo di campionamento più adeguato (ad esempio per la concentrazione degli odori). Per le PCDD/F o i PCB «diossina-simili» si applica un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore.

I certificati analitici dei laboratori di parte devono sempre riportare la dichiarazione di conformità ai limiti di legge in riferimento alla Linea Guida ISPRA 52/2009 ("L'analisi di conformità con i valori limite di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura"): sulla base di questo confronto, si possono prendere le seguenti decisioni: la matrice è conforme, nel seguito definito "NON non conforme", oppure la matrice è non conforme.

In relazione a quanto sopra, anche in linea al Manuale Unichim 158/98 per le emissioni in atmosfera, **non si ritiene accertato un superamento nel caso in cui il valore del parametro sottratto dell'incertezza ad esso associata risulti inferiore o uguale al limite di riferimento.**

Il dato di incertezza deve essere indicato nei rapporti di prova ogniqualvolta il valore misurato sia superiore al limite di riferimento, ove previsto dall'AIA e/o dalle norme vigenti.

Si precisa che in casi eccezionali e motivati, riconducibili ad esempio a rotture della strumentazione normalmente impiegata dal laboratorio incaricato e/o all'affidamento di specifiche analisi a laboratori diversi, potranno essere impiegate metodiche diverse da quelle concordate, purché ufficiali e riconosciute. In caso di modifica e/o sostituzione da parte degli Organismi scientifici e dall'evoluzione normativa delle metodiche ufficiali concordate, la ditta provvederà ad adeguarsi ossia ad impiegare la metodica nella versione aggiornata. In questi casi l'impiego della versione aggiornata della metodica si intende implicitamente assentito, senza che sia necessario formalizzare le modifiche sopravvenute rispetto a quanto concordato.

5. **BAT 7:** Per le emissioni in acqua considerato che trattasi di acque di seconda pioggia si propongono i seguenti parametri con relativa frequenza di campionamento a seguito di evento piovoso

Sostanza/parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio (1) (2)
pH	Nessuna norma EN disponibile	Due volte l'anno
Domanda chimica di ossigeno (COD) (5) (6)	Nessuna norma EN disponibile	Due volte l'anno
Solidi sospesi totali (TSS) (6)	EN 872	Due volte l'anno
Nichel (Ni), Piombo (Pb), Rame (Cu), Zinco (Zn) (3) (4)	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)	Due volte l'anno
Alluminio (Al), Ferro (Fe)	Nessuna norma EN disponibile	Due volte l'anno
Idrocarburi		Due volte l'anno
Altri parametri ritenuti necessari		Due volte l'anno

1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.

2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico.

3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.

4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante.

5) Vengono monitorati il TOC o il COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici.

6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.

6. Per le emissioni in acqua considerato che le BATc nel caso specifico non prevedono dei limiti si ritiene opportuno prendere a riferimento i limiti previsti negli allegati alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Scarichi in acque superficiali o fognatura) (Tabella 3, allegato 5)

Sostanza/Parametro	Limite Parte Terza D.Lgs. 152/2006 (Scarico in acque superficiali)	Limite Parte Terza D.Lgs. 152/2006 (Scarico in rete fognaria)
pH	5,5 ÷ 9,5 unità di pH	5,5 ÷ 9,5 unità di pH
COD	160 mg/l	500 mg/l
Solidi Sospesi (TSS)	80 mg/l	200 mg/l
Nichel	2 mg/l	4 mg/l
Piombo	0,2 mg/l	0,3 mg/l
Rame	0,1 mg/l	0,4 mg/l
Zinco	0,5 mg/l	1,0 mg/l
Alluminio	1 mg/l	2 mg/l
Ferro	2 mg/l	4 mg/l
Idrocarburi	5 mg/l	10 mg/l
Altri parametri ritenuti necessari		

7. **BAT 8:** monitoraggio delle **emissioni convogliate** in atmosfera almeno alla frequenza indicata e in conformità alle norme EN (BAT 25, 29 e 32). Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente

Sostanza/Parametro	Norma/e	Frequenza minima di monitoraggio (1)
Ritardanti di fiamma bromurati (2)	Nessuna norma EN disponibile	Una volta l'anno
PCB diossina-simili	EN 1948-1, -2 e -4 (3)	Una volta l'anno
Polveri	EN 13284-1	Una volta ogni sei mesi
Metalli e metalloidi tranne mercurio (es. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V) (2)	EN 14385	Una volta l'anno
PCDD/F(2)	EN 1948-1, -2 e -3 (3)	Una volta l'anno
TVOC	EN 12619	Una volta ogni sei mesi
CFC	Nessuna norma EN disponibile	Una volta ogni sei mesi
Mercurio (Hg)	EN 13211	Una volta ogni sei mesi

- 1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.
- 2) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi degli scarichi gassosi è considerata rilevante.
- 3) Anziché sulla base di EN 1948-1, il campionamento può essere svolto sulla base di CEN/TS 1948-5.

**BAT 25, 29,31 e 32 (BAT-AEL emissioni in aria PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI – tab. 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6)**

8. Nella seguente tabella – anche ai fini di un rapido confronto degli stessi – sono stati riportati il range dei BAT AEL individuati dalle varie BAT ed i limiti previsti dalla Parte Quinta del d.lgs 152/2006

Sostanza/Parametro	BAT-AEL Emissione in aria	Limite Parte Quinta D.Lgs. 152/2006
Polveri-BAT 25	2-5 mg/Nm <sup>3</sup>	50-150 mg/Nm <sup>3</sup>
TVOC-BAT 29	3-15 mg/Nm <sup>3</sup>	---
CFC-BAT 29	0.5-10 mg/Nm <sup>3</sup>	600 mg/Nm <sup>3</sup>
TVOC-BAT 31	10-30 mg/Nm <sup>3</sup>	---
Mercurio (Hg)-BAT 32	2-7 mg/Nm <sup>3</sup>	0.2 mg/Nm <sup>3</sup>



- 1) Parte Quinta, Allegato I, parte II (Punto 5)
- 2) Parte Quinta, Allegato I, parte II (Tabella D-classe V)
- 3) Parte Quinta, Allegato I, parte II (Tabella B-classe I)

9. Per il raccordo alla normativa di settore D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si rimanda al documento **Linea di Indirizzo per l'applicazione dei BAT-AEL** e conseguenti circolari ministeriali in corso di predisposizione
10. Tenuto conto di quanto richiamato ai punti 4-6 il Gestore dovrà attenersi al seguente monitoraggio ai punti di emissione dei reparti di trattamento rifiuti

Caratteristiche dei punti di emissione				
Punto di emissione	Dispositivo di provenienza	Altezza [m]	Ore funz. [h/anno]	Sistema di abbattimento installato
E1	Mulino per frantumazione autoveicoli	12	7.920	Filtri a tessuto

Parametri, limiti di riferimento e frequenza di controllo						
Punto di emissione	Parametro	Norma di riferimento	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Flusso di massa [kg/h]	Limite AIA [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Frequenza di controllo
E1	Polveri totali (comprese nebbie oleose)	UNI EN 13284-1: 2017	50.000	0,250	5	Semestrale
	COV	UNI EN 12619:2013	50.000	0,500	10-30*	Semestrale

\* Limite BAT 31

## 7.3 Consumi

### BAT 11

1. Tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.
2. Il gestore dovrà inviare nel rapporto annuale le nuove schede di sicurezza nel caso di utilizzo di materie prime diverse rispetto al rilascio dell'autorizzazione dovute all'introduzione o dismissione di sostanze e i quantitativi di materie prime e materiali ausiliari utilizzati.
3. I consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi e dettagliati nel PMC.
4. Entro le scadenze previste nel PMC ogni anno sarà inviata, agli organi di competenza, una relazione gestionale dell'impianto in oggetto relativa all'esercizio dell'anno precedente. In tale relazione vengono indicati nello specifico i quantitativi di rifiuti trattati nelle diverse fasi della produzione/trattamento e anche le percentuali di recupero.
5. Tutti i dati di cui ai punti precedenti dovranno essere riportati nella relazione annuale in formato .xls.

## 7.4 Prescrizioni gestione apparecchiature, manutenzioni e registrazioni (Capitolo 6 del PMC)

### BAT 1, 4

1. Il Gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo. Deve essere garantita la gestione efficiente delle diverse fasi con idonea e periodica manutenzione di tutte le apparecchiature, anche quelle di riserva, costituenti l'impianto, compresi i sistemi di abbattimento. L'insediamento dovrà essere dotato di idonei sistemi tecnologici e di adeguate procedure operative di intervento da mettere in atto al verificarsi dell'emergenza. Le procedure dovranno essere costantemente aggiornate
2. All'interno del manuale di manutenzione devono essere riportati tutti gli interventi da effettuare corredati da evidenze oggettive sulle operazioni da eseguire. Le modalità operative per tali interventi dovranno essere descritte in apposite procedure dove si dovrà descrivere l'operazione eseguita per ciascun intervento, la frequenza e il nominativo del referente in relazione al mansionario/organigramma aziendale. La registrazione degli interventi eseguiti deve avvenire su uno o più registri (cartacei o elettronici).
3. La Ditta deve mantenere in stabilimento, a disposizione degli organi di controllo, un registro cartaceo numerato e vidimato dalla Provincia sul quale annotare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i guasti, i malfunzionamenti, l'interruzione di funzionamento di tutti quegli impianti per i quali i suddetti interventi possano avere ripercussioni per l'ambiente (v. in particolare gli impianti di abbattimento). Deve anche essere tenuta la registrazione della data e dell'ora dell'evento che ha portato l'attivazione del dispositivo di sicurezza, insieme alla registrazione della causa e delle conseguenze. Copia del registro compilato dovrà essere trasmessa a Provincia, ARPA e Comune congiuntamente alla trasmissione del Piano di Monitoraggio e Controllo
4. Deve essere garantita nel tempo, l'adeguata funzionalità ed efficienza degli impianti in tutte le sue parti e componenti, garantendo altresì il corretto esercizio di queste.
5. In occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale.